

**Ordine Avvocati di Oristano**

**Da:** "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>  
**A:** "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>

**Data invio:** giovedì 5 luglio 2012 13.09

**Allega:** Convenzione Associaz. Opera Nomadi Sardegna.pdf

**Oggetto:** Convenzione Lavori Pubblica Utilità

Si trasmette l'allegata convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sottoscritta il 3 luglio 2012 con l'Associazione Opera Nomadi Sardegna.

La Segreteria

Beche cu

e sivo



- 3 LUG 2012

Prot. N. \_\_\_\_\_

## ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI SARDEGNA

## SCHEMA DI CONVENZIONE

## PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

**TRA**

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Mastrolilli, Presidente del Tribunale di Oristano, giusta delega di ex art. 2 D.M. 26 marzo 2011, agli atti

**E**

Associazione di volontariato Opera Nomadi Sardegna, nella persona del Presidente in carica, il sig. Francesco Giorico, con sede in Via Amerigo Vespucci n. 11 a Torregrande fraz.ne di Oristano

**Premesso**

che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il

giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che l'Associazione di volontariato Opera Nomadi Sardegna, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli organismi indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

che il Presidente dell'Associazione di volontariato Opera Nomadi Sardegna, valutati gli scopi istituzionali e le concrete esigenze della associazione, sentito il parere del consiglio stesso, ha deliberato di stipulare con il tribunale di Oristano la presente convenzione

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appreso

Articolo 1

L'Associazione Opera Nomadi Sardegna consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità nei casi di cui alla premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Associazione – in base alle proprie esigenze organizzative – si riserva di accogliere 2/4 lavoratori per volta, a rotazione. L'Associazione Opera Nomadi Sardegna specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità per quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha per oggetto le seguenti prestazioni :

- A) organizzazione e gestione degli interventi fuori porta presso località ove si trovino ubicate comunità sarde Rom, Sinte e Camminanti;
- B) organizzazione e gestione della segreteria;
- C) organizzazione e gestione dei progetti affidati a Opera Nomadi Sardegna da enti, comuni e regione e province;
- D) organizzazione delle attività volte alla promozione della cultura rom, sinta e camminante;
- E) attività di manutenzione all'interno della sede dell'associazione (piccole riparazioni).


## Articolo 2

L'Associazione Opera Nomadi Sardegna individua nel signor Francesco Giorico, presidente dell'Associazione stessa, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro, in base alle concrete esigenze, le relative istruzioni.

## Articolo 3

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenete le prescrizioni di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione alla su individuata presidenza:

- A) Copia del dispositivo della sentenza;
- B) scheda di prestazione in cui verrà specificato il tempo che la persona dovrà dedicare alle suindicate attività;
- C) dichiarazione scritta di consenso del condannato allo svolgimento del lavoro ovvero copia del verbale di udienza o di altro atto del procedimento da cui risulti detto consenso;
- D) esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- E) nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena con il quale l'Associazione potrà rapportarsi per le necessità del caso;



F) indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

L'Associazione Opera Nomadi Sardegna si impegna a :

A) predisporre, in accordo con il funzionario di cancelleria incaricato, un progetto individuale che verrà sottoscritto dall'interessato, previa valutazione del medico componente ex D.Lgs 01/2008 – per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo, tempi e modi di svolgimento;

B) prevedere la presenza di un referente che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'Autorità di pubblica sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;

C) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata per valutare la necessità di modifica del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;

D) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del soggetto inserito;

E) rilasciare al termine del periodo un'attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;

F) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

G) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria di cui alla L.626-1994 previste per i propri soci;

in nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

#### Articolo 4

F' fatto divieto all'associazione Opera Nomadi Sardegna di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

I condannati si obbligano a sottoscrivere la tessera dell'Associazione la quale dovrà tutte le tutele associative riservate ai soci stessi

#### Articolo 5

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione, ed è rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, su richiesta dell'ente proponente, salvo disdetta di una delle parti,



comunicata almeno un (1) mese prima della scadenza.

Alla scadenza, per I progetti in corso, opererà la proroga fino al reperimento di soluzione alternativa presso altra struttura.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale di Oristano per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui l'art. 7 del D.M. 26 marzo 2001, nonché al ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, li 3.7.12

**Per l'Associazione Opera Nomadi Sardegna**

**Il Presidente**

Francesco Giorico



**Per il ministero della Giustizia**

**Il Presidente del Tribunale ff.**

Dr. Luigi Mastrolilli

